

Ordinanza dell'UFV che istituisce misure destinate a impedire l'introduzione dell'afta epizootica dalla Bulgaria

del 12 gennaio 2011

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;

visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Scopo, campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di artiodattili e loro prodotti in provenienza o in direzione delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2, al fine di impedire una propagazione dell'afta epizootica.

² Le presenti disposizioni non si applicano agli artiodattili o ai prodotti di artiodattili che provengono da aziende situate al di fuori delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 e che transitano, direttamente e senza sosta intermedia, sulle strade principali o per via ferroviaria attraverso tali aree.

Art. 2 Divieto di esportazione

L'esportazione di artiodattili verso le aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 è vietata.

Art. 3 Traffico turistico

Nel traffico turistico l'importazione dalla Bulgaria di prodotti di origine animale derivati da artiodattili è vietata.

Art. 4 Importazione di animali vivi

Gli artiodattili provenienti dalla Bulgaria possono essere importati soltanto se:

- a. provengono da aree della Bulgaria diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2;
- b. l'importazione è stata notificata all'Ufficio del veterinario competente almeno tre giorni prima; e

RS 916.443.103

¹ RS 916.40

² RS 916.443.10

- c. sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria richiesto recante la seguente dicitura supplementare: "Animali e animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria"³.

Art. 5 Limitazioni all'importazione

Previo adempimento delle condizioni di cui agli articoli 6 – 12 e 14, possono essere importati i seguenti prodotti di origine animale provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2:

- a. carni, comprese carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparazioni di carne di artiodattili;
- b. prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati di artiodattili;
- c. colostro e latte di artiodattili;
- d. prodotti lattiero-caseari di artiodattili;
- e. pelli e pelame di artiodattili;
- f. sperma, ovuli ed embrioni; e
- g. altri prodotti di origine animale derivati da artiodattili.

Art. 6 Importazione di carni

Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importate soltanto se sono accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: "Carni conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria"⁴.

Art. 7 Importazione di prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: "Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria"⁵;

³ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

⁴ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

⁵ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

- b. sono stati sottoposti a trattamento termico conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE⁶ e la partita è accompagnata da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato; oppure
- c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente all'articolo 13.

Art. 8 Importazione di colostro e latte

¹ Il latte di artiodattili proveniente dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 può essere importato soltanto se:

- a. è accompagnato da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: "Latte conforme alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria"⁷;
- b. è stato pastorizzato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE⁸ ed è accompagnato da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure
- c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente all'articolo 13.

² L'importazione di colostro proveniente dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 è vietata.

Art. 9 Importazione di prodotti lattiero-caseari

I prodotti lattiero-caseari di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: "Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria"⁹;
- b. sono stati pastorizzati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE¹⁰ e sono accompagnati da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure

⁶ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo, versione della GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11

⁷ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

⁸ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11

⁹ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

¹⁰ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11

- c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente all'articolo 13.

Art. 10 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni

¹ I seguenti prodotti provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 possono essere importati soltanto se il certificato di polizia sanitaria richiesto reca la dicitura supplementare secondo la quale il prodotto in questione è conforme alla decisione 2011/8/UE¹¹:

- a. sperma bovino, suino, ovino e caprino congelato; e
- b. embrioni bovini, ovini e caprini congelati.

² L'importazione di altro sperma, altri ovuli ed embrioni di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 è vietata.

Art. 11 Importazione di pelli e pelame

Le pelli e il pelame di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: "Pelli e pelame conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria".
- b. soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 1, lettere b-e del regolamento (CE) n. 1774/2002¹² e sono accompagnati da un documento commerciale attestante l'adempimento di tali requisiti; oppure
- c. soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 2, lettera c o d del regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conformemente all'articolo 13.

Art. 12 Importazione di altri prodotti di origine animale

¹ I prodotti di artiodattili diversi da quelli menzionati precedentemente provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se:

¹¹ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

¹² Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010, GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1

- a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: "Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria"¹³; oppure
- b. sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conformemente all'articolo 13.

² Un documento commerciale è sufficiente per:

- a. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini, se dal documento commerciale si evince che:
 - 1. sono stati sottoposti a lavaggio industriale,
 - 2. sono stati ottenuti da conciatura, oppure
 - 3. sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, numeri 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1774/2002¹⁴;
- b. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di maiale non trattati, se dal documento commerciale si evince che sono debitamente imballati e secchi; oppure
- c. i prodotti dal cui documento commerciale si evince che sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici.
- d. i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 della decisione 2007/275/CE¹⁵, se il documento commerciale reca la seguente dicitura: "Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata".

³ I prodotti composti di bovini, ovini, caprini, suini o altri artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: "Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria"¹⁶.

¹³ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010, GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1

¹⁵ Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9

¹⁶ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

Art. 13 Validazione

¹ Se è necessaria una validazione, il documento commerciale richiesto deve essere convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che:

- a. il prodotto è stato fabbricato mediante un processo di produzione dimostratosi idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica.
- b. il prodotto in questione è stato ottenuto da materiali pretrattati opportunamente certificati; e
- c. sono state applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali contaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

² Il certificato ufficiale deve recare un riferimento alla decisione 2011/8/UE¹⁷, essere valido trenta giorni e riportare la data di scadenza.

Art. 14 Deroghe

Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne, compresi gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, il latte, i prodotti lattiero-caseari nonché altri prodotti di origine animale derivati da artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell'allegato 1 possono essere importati soltanto se non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il Paese di origine dei prodotti.

Art. 15 Controlli e misure al confine doganale

¹ L'Amministrazione federale delle dogane controlla in modo proporzionale al rischio:

- a. l'osservanza del divieto di importazione di animali vivi;
- b. la presenza di un certificato ufficiale recante la dicitura richiesta per i prodotti di origine animale;
- c. il divieto di importazione di prodotti di origine animale importati dai viaggiatori per via aerea dalla Bulgaria.

² L'UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 13 gennaio 2011 alle ore 0.00¹⁸.

12 gennaio 2011

Ufficio federale di veterinaria

Il direttore: Hans Wyss

¹⁷ Versione della GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15

¹⁸ La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 gen. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**)

Allegato 1
(art. 1-2, 4-12 e 14)

Aree ad alto rischio

È stata definita ad alto rischio la seguente regione della Bulgaria:

- regione di Burgas

Allegato 2
(art. 1 e 4)

Aree a basso rischio

Sono state definite a basso rischio le seguenti regioni della Bulgaria:

- regione di Yambol
- regione di Sliven
- regione di Shumen
- regione di Varna